

**Decreto n. 1742**

**IL RETTORE**

**VISTO** lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 aprile 2019;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;

**CONSTATATA** la necessità di emanare un nuovo Regolamento per l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca;

**VISTA** la delibera del Senato Accademico del 20 maggio 2022;

**VISTA** la presa d'atto della Giunta Esecutiva del 20 maggio 2022;

**DECRETA**

il Regolamento per l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca è sostituito dal testo allegato.

Roma, 31 maggio 2022

Francisco Matte Bon

## **Regolamento per l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli studi internazionali di Roma – UNINT**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione e istituzioni dei corsi**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi Internazionale di Roma – UNINT (di seguito anche UNINT), in conformità alle disposizioni della normativa vigente.
2. UNINT può istituire corsi di dottorato di ricerca anche a seguito di convenzioni stipulate con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, ovvero con imprese, anche estere, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, con istituzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi del D.M. 226 del 14 dicembre 2021 e con altre istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. n. 382/1980.

### **Art. 2 – Finalità**

1. UNINT assicura l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, affinché essi rispondano a requisiti di assicurazione della qualità al fine di:
  - a) favorire, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, la crescita scientifica, culturale e professionale e l'occupabilità dei dottorandi, nonché contribuire ai bisogni della società e del mercato del lavoro, nel rispetto della missione identitaria di Ateneo;
  - b) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
  - c) contribuire alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità;
  - d) garantire la trasparenza nei processi di selezione, valutazione e gestione.
2. UNINT coordina e gestisce le procedure di istituzione, accreditamento, attivazione e valutazione dei corsi, delle carriere degli iscritti, della diffusione e promozione tramite sito *web* dei corsi di dottorato attivi, delle relazioni con i soggetti esterni, nazionali e internazionali, pubblici e privati e degli sbocchi occupazionali previsti.

### **Art. 3 – Accreditamento dei corsi di dottorato**

1. I corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della normativa vigente, sono istituiti previo accreditamento concesso dal Ministero dell'università e della ricerca, su parere conforme dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, i corsi di dottorato di ricerca sono approvati dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Nucleo di valutazione.

Ottenuto l'accreditamento ministeriale, i corsi di dottorato di ricerca sono attivati con decreto del rettore.

#### **Art. 4 – Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato**

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre (3) anni.
2. Ai fini dell'accreditamento del sistema dei corsi di dottorato, le proposte di istituzione devono soddisfare il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) chiara e ampia definizione degli ambiti disciplinari e di ricerca per quanto riguarda le tematiche scientifiche;
  - b) presenza di un coordinatore del corso di dottorato e di un Collegio di dottorato quali organi del corso medesimo;
  - c) definizione, per ciascun ciclo di dottorato da attivare, di un numero di borse di studio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;
  - d) disponibilità di finanziamenti congrui e stabili che rendano il corso sostenibile, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di dottorato di cui alla precedente lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
  - e) disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
  - f) previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
  - g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli standard per l'assicurazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA).
3. La proposta di attivazione/riattivazione dei corsi di dottorato di ricerca è presentata al Consiglio di amministrazione dal Senato accademico su proposta dei Consigli di facoltà.
4. La proposta deve contenere:
  - a) la denominazione del corso di dottorato, l'indicazione di eventuali curricula, ove previsti, e la durata non inferiore a tre (3) anni di corso. È condizione, per l'attivazione/riattivazione di eventuali curricula, l'accertata disponibilità, in relazione a ciascun curriculum, di un numero adeguato di componenti del Collegio dei docenti che appartengano ai macrosettori di pertinenza del curriculum stesso, in grado di assicurare lo svolgimento di idonee attività formative;
  - b) l'indicazione dei docenti appartenenti al Collegio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, con l'indicazione del coordinatore;
  - c) gli obiettivi e il percorso formativo, con riferimento alle attività, anche in comune tra più corsi, di formazione disciplinare, interdisciplinare, nonché della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
  - d) le aree scientifiche, i settori e/o i macrosettori scientifici disciplinari di afferenza;
  - e) l'indicazione del finanziamento necessario alla sostenibilità del corso, con specifico riferimento alle borse di studio messe a disposizione dall'Ateneo e/o da enti finanziatori esterni. Le borse esterne devono essere corredate da lettera di intenti sottoscritta dall'ente finanziatore esterno;

- f) l'indicazione di eventuali forme di consorzio/convenzione con altre università, enti di ricerca pubblici o privati, imprese, con l'indicazione della forma di collaborazione stabilita, del loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e degli eventuali relativi impegni finanziari;
- g) il numero dei posti per i quali si chiede l'attivazione, specificando il numero di posti con borsa e senza borsa, sempre nel rispetto della normativa vigente;
- h) l'eventuale riserva di una quota di posti a favore di studenti e laureati in università estere ovvero di borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale.

## **Art. 5 – Organi dei corsi di dottorato**

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il coordinatore.
2. Il coordinatore deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia ed è designato tra i membri del Collegio dei docenti, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Il coordinatore dura in carica per l'intero ciclo del dottorato e può essere riconfermato. È consentito essere coordinatore di un solo collegio a livello nazionale. Nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di assenza o impedimento il coordinatore può essere coadiuvato da un vice-coordinatore. Nel caso di assenza o impedimento superiore a sei (6) mesi, il coordinatore decade dalla carica e deve essere sostituito da altro docente in possesso dei requisiti richiesti.
4. Il coordinatore è proposto dal Consiglio di facoltà, approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione e comunicato all'ANVUR contestualmente all'approvazione della proposta del dottorato stesso. Successivamente, in seguito all'accreditamento da parte dell'ANVUR, il coordinatore viene nominato dal Rettore contestualmente al decreto di attivazione del dottorato.
5. Il coordinatore svolge le seguenti funzioni:
  - a) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi in esso previsti;
  - b) convoca e presiede il Collegio dei docenti, stabilendo l'ordine del giorno di ciascuna seduta e dando attuazione alle relative delibere;
  - c) propone al Collegio dei docenti eventuali nominativi per sostituzioni o integrazioni all'interno dello stesso;
  - d) segnala al Collegio dei docenti, sentito il supervisore, la mancata partecipazione del dottorando alle attività didattiche e di ricerca assegnate e previste, anche ai fini dell'esclusione del dottorando dal corso;
  - e) partecipa alle riunioni della Scuola di dottorato, ove presente.
6. La composizione del Collegio dei docenti è proposta dal Consiglio di Facoltà, approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'ANVUR contestualmente all'approvazione della proposta del dottorato. Successivamente, in seguito all'accreditamento da parte dell'ANVUR, il Collegio dei docenti viene nominato dal Rettore contestualmente al decreto di attivazione del dottorato.
7. Il Collegio dei docenti svolge le seguenti funzioni:

- a) propone gli obiettivi e il percorso formativo, con riferimento alle attività, anche in comune tra più corsi, di formazione disciplinare, interdisciplinare, nonché della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
  - b) propone al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione l'integrazione di nominativi per sostituzioni o integrazioni del Collegio dei docenti stesso. Successivamente, se il cambiamento avviene nella misura inferiore al 25% il Rettore procede direttamente alla nomina; nel caso in cui il cambiamento dei componenti del Collegio superasse la quota del 25%, il Rettore provvederà a nuova nomina solo in seguito all'accreditamento da parte dell'ANVUR;
  - c) nomina un vice-coordinatore su proposta del coordinatore;
  - d) approva il tema della ricerca individuale da assegnare a ogni dottorando e che sarà oggetto della dissertazione finale. Il tema, sentito il supervisore, potrà subire evoluzioni nel corso del triennio;
  - e) assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, con l'incarico di guidarlo e supportarlo nello svolgimento dell'attività di ricerca e nella redazione della tesi, scelti dal Collegio dei docenti anche tra soggetti esterni a esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo;
  - f) definisce il piano delle attività formative e il calendario delle attività didattiche e scientifiche all'inizio di ogni anno di corso, nonché le modalità di controllo annuale sull'attività e sulla formazione scientifico-culturale dei dottorandi;
  - g) autorizza i dottorandi a trascorrere periodi di mobilità all'estero per ricerca di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
  - h) approva la partecipazione dei dottorandi a progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi a particolari aspetti del progetto formativo del corso di dottorato e comunque attinenti al loro progetto di ricerca individuale;
  - i) valuta, alla fine di ogni anno accademico, le relazioni sulle attività di ricerca svolte dai singoli dottorandi;
  - j) delibera, a seguito della valutazione dell'attività svolta dal dottorando, l'ammissione all'anno successivo o all'esame finale o l'eventuale sospensione o esclusione dal proseguimento del corso di dottorato;
  - k) autorizza il dottorando a svolgere attività didattiche integrative e di tutorato nonché a partecipare all'attività di assistenza ai docenti di riferimento nello svolgimento della loro attività didattica;
  - l) autorizza il dottorando a svolgere attività lavorative al di fuori del dottorato, purché ciò non infici il regolare svolgimento delle attività di dottorato e lo sviluppo del progetto di ricerca.
8. La composizione del Collegio dei docenti deve soddisfare i seguenti requisiti:
- a) ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 226/2021, è possibile partecipare a un ulteriore Collegio, unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale. Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del medesimo D.M. n. 226/2021, i professori e i ricercatori di altre Università e di enti pubblici di ricerca che intendano partecipare al Collegio docenti di un dottorato attivato dalla UNINT necessitano di nulla osta da parte dell'Università o ente pubblico di ricerca di appartenenza. Medesimo nulla osta dovrà essere richiesto dai professori e ricercatori della UNINT

che intendano partecipare al Collegio docenti di un dottorato attivato da altra Università o ente pubblica di ricerca; unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'art. 10 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 11 del D. M. n. 226/2021;

b) deve essere garantito un numero minimo di componenti che rispetti la normativa vigente, tenendo conto dell'equilibrio di genere ove possibile;

c) tutti i componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per la tipologia di appartenenza;

d) possono far parte del Collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.

9. Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, il Collegio è integrato da una rappresentanza dei dottorandi.
10. Le decisioni del Collegio dei docenti sono assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Gli assenti giustificati concorrono al raggiungimento del numero legale, purché provvedano a delegare uno dei membri presenti.
11. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

## **Art. 6 – Scuola di dottorato**

1. UNINT per ragioni di coordinamento e per agevolare la gestione di attività comuni ai corsi di dottorato può istituire una scuola di dottorato che coordini alcuni o tutti i corsi attivi presso l'Ateneo.
2. La scuola di dottorato può essere anche istituita in collaborazione con altre università attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni.
3. L'istituzione della scuola e il suo regolamento sono deliberati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
4. La titolarità di ciascun corso di dottorato e l'accreditamento restano in capo all'Università sede amministrativa.

## **Art. 7 – Risorse finanziarie**

1. Il Consiglio di amministrazione stanziava su apposite voci di bilancio, nella misura definita dal quadro della programmazione annuale, le risorse per il finanziamento dell'attività di ciascun corso di dottorato, ivi comprese le borse.
2. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. La borsa di studio è incrementata nella misura del cinquanta per cento (50%), per un periodo complessivamente non superiore a diciotto (18) mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei docenti.
3. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato a ciascun dottorando un budget adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque

in misura non inferiore al dieci per cento (10%) dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio d'Ateneo.

4. Gli oneri per il finanziamento di borse di studio di frequenza al dottorato di ricerca, aggiuntive a quelle a carico diretto del bilancio dell'Università, possono essere coperti con risorse messe a disposizione, da enti esterni nel quadro di appositi accordi stipulati anche per un solo ciclo di dottorato. Nel caso di apporti da parte di enti esterni, il finanziamento messo a disposizione deve anche coprire la maggiorazione della borsa per soggiorni all'estero e il budget a copertura dei costi di ricerca.
5. Ciascun ciclo di dottorato deve prevedere un numero minimo di borse di studio per corso di dottorato attivato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Nel caso di dottorati accreditati in forma associata mediante convenzioni o consorzi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.
7. Il Consiglio di amministrazione dispone annualmente il finanziamento di un fondo finalizzato alla copertura delle spese di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca per lo svolgimento delle attività formative comuni per il coinvolgimento di esperti esterni, per l'organizzazione di eventi comuni e per altre attività coerenti con le finalità del dottorato.
8. Il Consiglio di amministrazione, nell'ottica della promozione della ricerca internazionale, interdisciplinare e intersettoriale, può disporre per i dottorandi senza borsa di studio un fondo per lo svolgimento della mobilità per ricerca all'estero presso università/enti di ricerca/impese.

#### **Art. 8 – Dottorati attivati in convenzione/consorzio**

1. I soggetti con i quali UNINT ha stipulato una convenzione, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio; il numero delle borse di studio messe a disposizione dai soggetti convenzionati è disciplinato dalla normativa vigente.
2. Le convenzioni/consorzi devono essere stipulate prima della delibera del Consiglio di amministrazione di attivazione del dottorato. Le convenzioni/consorzi vengono redatte in base alla normativa vigente.
3. UNINT, nell'ambito della formazione dottorale, promuove anche lo sviluppo di partenariati europei e internazionali al fine di realizzare un più efficace coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale.

#### **Art. 9 – Dottorati industriali**

1. UNINT può attivare corsi di dottorato industriale, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, sulla base di specifiche convenzioni o consorzi, con la possibilità di destinare una parte dei posti disponibili a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, a condizione che abbiano superato le prescritte prove di ammissione.
2. Le convenzioni/consorzi e i relativi bandi di concorso vengono redatti secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

#### **Art. 10 – Dottorati internazionali**

1. UNINT promuove nel settore dei dottorati di ricerca partenariati europei e internazionali per l'elaborazione di programmi di cooperazione finalizzati al rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

#### **Art. 11 – Accordi internazionali di co-tutela**

1. Il coordinatore può proporre al Rettore la stipula di convenzioni bilaterali di co-tutela di tesi con atenei stranieri, sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante, nonché convenzioni-quadro con atenei stranieri nel cui ambito procedere successivamente alla sottoscrizione di singole convenzioni di co-tutela.
2. Il dottorando iscritto in co-tutela elabora una tesi sotto la direzione congiunta di un supervisore dell'Ateneo e di un supervisore dell'università *partner*. Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato in forma di doppio diploma o di unico diploma sottoscritto da entrambe le parti.
3. La co-tutela di tesi è attivata a favore di dottorandi iscritti non oltre il secondo anno di corso, al fine di consentire loro di svolgere l'attività di studio e di ricerca presso ciascuna delle due sedi universitarie per periodi equivalenti, fermo restando l'obbligo di trascorrere presso l'Ateneo almeno un anno, anche non continuativo, quando UNINT è sede ospitante. La domanda di co-tutela viene presentata dal dottorando su approvazione del supervisore al Collegio dei docenti di norma entro il primo anno.
4. Il dottorando inserito in un programma di co-tutela è regolarmente iscritto presso UNINT e, al tempo stesso, presso l'università *partner*, di norma senza contribuzioni aggiuntive. L'università *partner* è tenuta a mettere a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie allo svolgimento della tesi, garantendo gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi.
5. Il Collegio dei docenti, sulla scorta delle relazioni predisposte dai due supervisori di tesi, valuta l'attività del dottorando in co-tutela, ai fini dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale, con le stesse modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.

#### **Art. 12 – Doctor europaeus**

1. Il Collegio dei docenti può autorizzare l'attribuzione dell'etichetta "*Doctor europaeus*" aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del dottorato.  
Il titolo di *Doctor europaeus* viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sotto specificate:
  - a) l'autorizzazione dell'esame finale è accordata alla luce dei giudizi redatti sulla tesi da almeno due valutatori appartenenti a due istituzioni d'istruzione superiore di almeno due stati membri della comunità europea, diversi dall'Italia;



- b) almeno un membro della commissione di esame finale deve appartenere a una istituzione d'istruzione superiore di uno stato diverso dall'Italia;
- c) la tesi dovrà essere preparata a seguito di un soggiorno di ricerca, di almeno un trimestre, in un altro paese membro della comunità europea;
- d) la tesi e la discussione della tesi devono essere effettuate in una lingua dell'Unione europea diversa dalla lingua italiana.

### **Art. 13 – Requisiti di ammissione ai corsi di dottorato**

1. La domanda di partecipazione alla selezione può essere presentata, senza limitazione di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di laurea specialistica/magistrale, di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999 o di idoneo titolo straniero. La domanda può essere presentata anche da coloro che conseguano il titolo richiesto entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. L'eventuale ammissione a scuole di specializzazione o a corsi di perfezionamento può comportare la sospensione del corso di dottorato, previo parere del Collegio dei docenti.

### **Art. 14 – Bando, procedure di selezione e commissioni giudicatrici**

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica per titoli e esami, che garantisca la valutazione comparativa tra i candidati.
2. Per i corsi di dottorato attivati nell'ambito di progetti comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati; anche i progetti di collaborazione con le realtà imprenditoriali possono essere oggetto di specifico bando, con diversa scadenza e con inizio posticipato.
3. Il Rettore avvia le procedure di selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca emanando con proprio decreto un apposito bando. Il bando, redatto in italiano e in altre lingue laddove ritenuto opportuno, è pubblicato sul sito UNINT, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero dell'università e della ricerca (MUR).
4. Nel bando di concorso e nel corso della durata del ciclo di dottorato può essere richiesta la certificazione ISEE attestante il reddito personale del candidato o del dottorando.
5. Il bando di concorso deve riportare, per ogni corso di dottorato attivato, anche in convenzione o in consorzio, il numero di posti con borsa e senza borsa, i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, le modalità di svolgimento dei colloqui e di presentazione di un progetto di ricerca.
6. Il numero delle borse può essere aumentato dandone comunicazione sul sito di ateneo, comunque prima della scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Si possono riservare posti a candidati stranieri, fermo restando che, in assenza di idonei, subentreranno i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria.

7. I candidati possono richiedere di sostenere il colloquio per via telematica, a condizione che ciò sia espressamente indicato nel bando del concorso.
8. Il bando può prevedere che le prove siano sostenute in lingua straniera.
9. In caso di finanziamento di borse di studio aggiuntive da parte di enti esterni pubblici o privati possono essere attivati ulteriori bandi di selezione in coerenza con i requisiti di selezione richiesti dall'ente finanziatore.
10. Il bando deve prevedere le disposizioni in caso di parità di merito.
11. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti pervenuta di norma entro venti (20) giorni dalla scadenza del bando di concorso, nomina con proprio decreto la commissione giudicatrice per gli esami di ammissione, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La commissione è composta da tre (3) membri effettivi e tre (3) supplenti, scelti tra i professori e ricercatori di ruolo anche di altri atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, cui possono essere aggiunti non più di due (2) esperti, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
12. Qualora l'esame di ammissione si articoli in più prove, al termine delle stesse la commissione rende pubblici i risultati finali tramite pubblicazione sul sito di Ateneo.

#### **Art. 15 – Ammissione ai corsi di dottorato, contributi e borse di studio**

1. Sono ammessi al corso di dottorato coloro i quali siano utilmente collocati in graduatoria. In caso di rinuncia degli aventi diritto, prima dell'inizio del corso, subentra un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
2. Sulla base della graduatoria finale si attribuiscono le borse di studio per la frequenza al corso di dottorato secondo quanto stabilito nel bando di concorso.
3. La borsa di studio è compatibile con un reddito lordo annuo non superiore all'importo lordo della borsa medesima.
4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il Collegio dei docenti abbia approvato la relazione dei dottorandi e ne abbia ammesso la loro iscrizione all'anno successivo.
5. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa ovvero rinuncia a essa, la borsa non viene erogata e l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.
6. La borsa di studio non è cumulabile con altra borsa di alcun genere, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca dei borsisti.
7. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili posticipate, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente.
8. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS - gestione separata ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
9. Il dottorando titolare di borsa di studio, indipendentemente dall'anno di iscrizione al corso di dottorato, può, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, svolgere attività di ricerca all'estero usufruendo dell'assegnazione di un importo aggiuntivo pari al cinquanta per cento (50%) della

borsa per un periodo di permanenza complessivamente non inferiore a 1 mese e non superiore a diciotto (18) mesi.

### **Art. 16 – Programmazione e svolgimento dei corsi di dottorato**

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno, di norma, durata non inferiore a tre (3) anni. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici (12) mesi può essere decisa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, valutando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con o senza fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
2. Ogni dottorando deve partecipare alle attività previste annualmente nel piano delle attività formative stabilite dal Collegio dei docenti.
3. Il piano delle attività formative deve favorire l'acquisizione di competenze e conoscenze utili allo svolgimento del progetto di ricerca assegnato ai singoli dottorandi.
4. Fatti salvo i periodi di mobilità all'estero e quelli nell'ambito di specifici accordi di tutela, l'attività del dottorando deve essere svolta prevalentemente presso l'Ateneo.
5. Entro la fine di ogni anno accademico, i dottorandi del primo e secondo anno devono presentare al coordinatore una relazione annuale dettagliata delle attività didattico-scientifiche e delle ricerche svolte durante l'anno, controfirmata dal supervisore e finalizzata all'ammissione del dottorando al successivo anno di corso.
6. Entro la fine dell'anno accademico i dottorandi del terzo anno devono presentare al coordinatore una relazione triennale delle attività svolte durante il ciclo dottorale controfirmata dal supervisore, nonché consegnare all'ufficio dottorati la tesi finale in formato digitale.

### **Art. 17 – Diritti e doveri dei dottorandi**

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, fermo restando le discipline specifiche vigenti in materia. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
2. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo *nulla osta* del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
3. I dottorandi, borsisti e non borsisti, sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, entro le scadenze previste annualmente. Lo studente che non sia in regola con il pagamento delle tasse e con il deposito dei documenti prescritti per l'immatricolazione/iscrizione non può essere iscritto all'anno di corso successivo, né conseguire il titolo di dottore di ricerca.
4. Ai dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato si applicano le disposizioni vigenti secondo l'art. 12, comma 5, del D.M. 226/2021 e successive modifiche.
5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e successive modificazioni in materia di diritto allo studio. La frequenza del corso di dottorato, su richiesta dell'interessato, può essere sospesa in caso di maternità, paternità, adozione e affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia, e per

malattia o infortunio di durata superiore a trenta (30) giorni, adeguatamente documentati. La frequenza del corso di dottorato può essere altresì sospesa per altri ulteriori motivi secondo la normativa vigente.

6. I dottorandi possono richiedere una proroga della durata del corso per un periodo non superiore a dodici mesi per motivate esigenze scientifiche. Il Collegio dei docenti, valutate le motivate esigenze scientifiche approva la proroga della durata, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con o senza fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
7. I dottorandi possono chiedere al Collegio dei docenti, per comprovati motivi previsti dalla legge o per gravi motivi certificabili, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
8. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi precedenti non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge. Al termine del periodo di sospensione il dottorando riprenderà a frequentare il corso, dandone comunicazione al coordinatore e all'ufficio dottorati. Il percorso didattico e di ricerca che il dottorando è tenuto a seguire ai fini della prosecuzione e del completamento del corso di dottorato, ridefinito dal Collegio dei docenti, sarà differito per una durata pari al periodo di sospensione.
9. Il dottorando, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, può concorrere all'assegnazione di altre borse di mobilità o finanziamenti a livello europeo o internazionale o comunque extra accademico per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero coerenti con il proprio programma di dottorato.

I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un corso di dottorato di ricerca presso altro Ateneo, italiano o estero, possono chiedere il trasferimento a un corso di dottorato presso l'Università alle seguenti condizioni:

- che esista fra i corsi di dottorato dell'Università un percorso con obiettivi affini a quello frequentato;
- che il dottorando documenti le attività svolte nell'Università di provenienza e che tali attività vengano riconosciute dal Collegio dei docenti come equivalenti, ai fini della preparazione, a quelle richieste nel corso di dottorato nell'Università nella quale intende trasferirsi;
- che il dottorando superi positivamente una valutazione effettuata dal Collegio dei docenti.

Nel caso il trasferimento abbia luogo, il Collegio dei docenti individuerà il supervisore come già previsto dal presente Regolamento. Per ciascun corso di dottorato il numero degli ammessi per trasferimento non può eccedere il 20% (arrotondato per eccesso all'unità superiore) del numero dei posti programmati per ciascun ciclo. Il trasferimento non prevede in alcun caso il conferimento di borse di studio né da parte dell'Università dove ha iniziato il dottorando, né da parte dell'Università nella quale il dottorando si è trasferito. Quest'ultimo dovrà corrispondere all'Ateneo i contributi di iscrizione.

10. Il dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione a informazioni, dati e documenti di cui dovesse venire a conoscenza durante le attività espletate presso UNINT e/o per conto della stessa.

11. Il dottorando è tenuto ad attivare, compilare e aggiornare l'anagrafe della ricerca d'Ateneo. Al termine di ogni anno accademico di dottorato, il dottorando è tenuto a compilare un questionario anonimo di valutazione del corso.

### **Art. 18 – Sospensione, proroga, esclusione e rinuncia ai corsi di dottorato**

1. Fermo restando il rispetto delle normative a tutela della genitorialità di cui al D.M. 12 luglio 2007, le dottorande in congedo di maternità o i dottorandi in congedo di paternità mantengono il diritto alla borsa di studio. La borsa di studio riprende a essere erogata al termine del periodo di sospensione, sino a concorrenza della durata complessiva della borsa medesima.
2. I dottorandi possono altresì richiedere al Collegio dei docenti una sospensione dal corso per un periodo non superiore a sei mesi per motivi gravi e comprovati di salute, personali o familiari che non consentano l'effettiva frequenza alle attività didattico-formative. Durante la sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. La borsa di studio riprende a essere erogata al termine del periodo di sospensione, sino a concorrenza della durata complessiva della borsa medesima.
3. Una proroga della durata massima di dodici mesi può essere concessa dal Collegio dei docenti:
  - a) su richiesta del dottorando per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso senza ulteriori oneri finanziari;
  - b) su richiesta del Collegio dei docenti pervenuta entro il secondo anno di corso per motivate esigenze scientifiche e garantendo l'estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo previa approvazione del Senato accademico e delibera del Consiglio di amministrazione;
  - c) i periodi di proroga insieme a quelli di sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fermo restando il disposto del primo comma e salvi casi specifici previsti dalla legge;
  - d) al termine del periodo di proroga e sospensione, il dottorando dovrà presentare apposita richiesta al coordinatore per riprendere il corso.
4. Le scadenze amministrative saranno differite per una durata pari al periodo di proroga o di sospensione. Il Collegio dei docenti indicherà il percorso didattico/formativo da seguire per la prosecuzione e il completamento del corso.
5. È prevista l'espulsione dal corso di un dottorando, dopo deliberazione motivata del Collegio dei docenti in caso di:
  - a) giudizio negativo sull'attività svolta in qualsiasi momento dell'anno;
  - b) assenza prolungata e non giustificata;
  - c) mancato superamento della valutazione annuale dell'attività formativa e di ricerca.
6. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi ovvero alla borsa di studio. In questo caso, trascorsi più di tre mesi dalla decorrenza del corso, la borsa non potrà essere assegnata ad altro dottorando e i fondi rientreranno nella disponibilità di Ateneo salvo che non si tratti di fondi di ricerca riconducibili a docenti/facoltà ovvero a specifici progetti.
7. La rinuncia è irrevocabile, ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, incluso al medesimo corso, in caso di superamento delle selezioni.

### **Art. 19 – Rappresentanza dei dottorandi**

1. I dottorandi eleggono un loro rappresentante nel Collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca al quale sono iscritti per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. Il rappresentante resta in carica per tre anni oppure fino al termine del suo percorso di studi. Le elezioni avvengono ogni tre anni oppure alla conclusione del mandato del rappresentante in carica.
2. Il rappresentante dei dottorandi è eletto secondo le seguenti modalità:
  - a) il coordinatore indice l'elezione del rappresentante;
  - b) l'elettorato attivo e passivo è composto dai dottorandi regolarmente iscritti;
  - c) l'elettore potrà esprimere una sola preferenza. La votazione sarà ritenuta valida se ha partecipato al voto almeno il 20% degli aventi diritto. È dichiarato eletto il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la minore età anagrafica.

### **Art. 20 – Rilascio del titolo di dottore di ricerca**

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in “Dott. Ric.” ovvero “PhD”, è rilasciato a seguito della valutazione positiva:
  - a) dell'attività formativa e di ricerca;
  - b) della produttività scientifica;
  - c) della tesi di dottorato;
  - d) della discussione pubblica della tesi.

### **Art. 21 – Procedura per l'accesso alla discussione pubblica della tesi di dottorato**

1. I dottorandi per accedere alla discussione pubblica della tesi devono inviare via email al coordinatore e al supervisore, entro 30 giorni dalla conclusione del corso di dottorato:
  - a) la tesi di dottorato in lingua italiana o inglese o in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, corredata da una sintesi in italiano e in altra lingua, al fine di garantire la massima diffusione;
  - b) la relazione consuntiva, comprendente l'attività formativa e di ricerca complessivamente svolta dal dottorando;
  - c) le pubblicazioni attestanti le attività di disseminazione dei risultati di ricerca.
2. Il Collegio dei docenti delibera l'ammissione del dottorando alla procedura di conferimento del titolo, identificando i nominativi dei due valutatori della tesi. I valutatori devono essere esterni all'ente che rilascia titolo di dottorato ed essere in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione nel settore di riferimento della tesi. Almeno uno di essi deve essere identificato fra docenti universitari. È responsabilità del supervisore richiedere al Collegio dei docenti l'avvio della procedura utile ai fini del rilascio del titolo *Doctor europaeus* laddove sussistano i requisiti.
3. È responsabilità del coordinatore inviare ai valutatori:
  - a) tesi di dottorato;
  - b) pubblicazioni;
  - c) relazione consuntiva.
4. I valutatori, entro 30 giorni, esprimono un giudizio analitico scritto e propongono al Collegio dei docenti l'ammissione della tesi alla discussione pubblica o il suo rinvio, nel caso siano ritenute necessarie significative integrazioni. Di fronte a un parere discordante dei valutatori, sarà consultato un terzo valutatore.

5. In caso di parere negativo il dottorando è tenuto a sottoporre nuovamente ai valutatori l'elaborato rivisto entro sei mesi. Costoro, entro il termine di 30 giorni esprimono un nuovo giudizio analitico. Dopo la seconda valutazione, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica.

## **Art. 22 – Discussione pubblica della tesi e conseguimento del titolo di dottore di ricerca**

1. La discussione pubblica della tesi avviene di fronte a una commissione composta da almeno tre membri effettivi e da un supplente.
2. I membri della Commissione devono:
  - a) appartenere al Collegio dei docenti per un massimo di un terzo;
  - b) comprendere ricercatori e docenti universitari per almeno due terzi.
3. La nomina della commissione nonché la data, il luogo e le modalità della discussione pubblica della tesi sono proposte dal Collegio dei docenti entro 120 giorni dalla conclusione del ciclo. Tali determinazioni sono disciplinate dal decreto del Rettore e pubblicizzate sulla pagina *web* dell'Ateneo.
4. È compito del coordinatore, all'atto della nomina della commissione, inviare per via telematica a ciascun componente:
  - a) copia finale della tesi;
  - b) relazione consuntiva;
  - c) pubblicazioni e giudizi dei valutatori.
5. La commissione nomina al proprio interno un presidente e un segretario incaricato della redazione del verbale.
6. Al termine della discussione pubblica della tesi, la commissione esprime un giudizio analitico attribuendo una valutazione di sintesi di ottimo, buono, discreto, sufficiente o insufficiente. La commissione quando riconosce all'unanimità il rilievo scientifico della tesi può attribuire la lode.

## **Art. 23 – Norme finali**

1. Il presente regolamento si applica a partire dal ciclo XXXVIII (a.a. 2022/2023).
2. Tutte le persone impegnate in UNINT a qualsiasi titolo sono tenute al rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ateneo ai sensi del D.lgs 231/01, del relativo codice etico e del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito web dell'Ateneo.